

DECISIONE (PESC) 2023/920 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 2023

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce lo strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*, EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 ha fissato gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell'Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
- (3) Il 21 marzo 2022 l'Unione ha approvato la bussola strategica con l'obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e più capace, anche attraverso un maggiore ricorso all'EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.
- (4) L'Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Georgia forte, indipendente e prospera, sulla base dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽²⁾ («accordo di associazione»), che contempla tra l'altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza l'integrità territoriale della Georgia entro le frontiere internazionalmente riconosciute. Conformemente all'articolo 5 dell'accordo di associazione, l'Unione e la Georgia devono intensificare il dialogo e la cooperazione e promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontare in particolare i temi della prevenzione dei conflitti, della risoluzione pacifica dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.
- (5) L'Unione riconosce l'importante contributo della Georgia alla PSDC dell'Unione, compreso il costante contributo del paese alle missioni di gestione delle crisi in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana e nella Repubblica del Mali.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

